



Spett.le



ADP
ADP-2018-0014587
del 14-09-2018 15:33

Pec

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI DELLE MACCHINE
OPERATRICI AEROPORTUALI DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E
GROTTAGLIE (TA). CIG 712274966A.**

Si rimette in allegato alla presente il provvedimento di revoca della procedura in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Franchini

u

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e servizi accessori delle macchine operatrici aeroportuali degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA). CIG. N: 712274966A

PROVVEDIMENTO DI REVOCA

Premesso che:

- 1) con bando di gara, inviato alla GUUE il 27/06/2017 e pubblicato sulla GURI del 30/06/2017, n. 74 V[^] Serie Speciale, sul sito del Ministero – Servizio Contratti Pubblici e, per estratto, sui quotidiani come per legge, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e servizi accessori delle macchine operatrici aeroportuali degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta);
- 2) l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del parco mezzi di Aeroporti di Puglia per la durata di anni 1 (uno), rinnovabile, per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna e un'importo a base d'appalto stimato per anni 3 (tre) in € 510.000,00 (IVA esclusa), oltre ad € 828,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) ai sensi di quanto prescritto dagli atti di gara, il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stabilito al 07/08/2017 entro le ore 12:00;
- 4) entro il prescritto termine di scadenza, sono pervenuti i sottoindicati plichi:
 - MOVINCAR SUD S.p.A.;
 - OFFICINE JOLLY S.r.l.;
 - OMA SERVICE S.r.l.;
- 5) all'esito della valutazione delle offerte, Oma Service S.r.l. ha conseguito il miglior punteggio, seguita in graduatoria dalla Officine Jolly S.r.l.. La Movincar S.p.A. era stata, invece, esclusa nel corso della precedente seduta pubblica del 6/11/2017;
- 6) nelle more dell'espletamento della procedura di gara, a seguito di sopravvenute circostanze delle quali si passerà a dire oltre, si è, tuttavia, reso doveroso un complessivo riesame delle modalità di gestione del servizio, non più adeguate rispetto alle mutate esigenze. E' risultato, pertanto, necessario per Aeroporti di Puglia prevedere una modalità organizzativa del servizio che fosse idonea a garantire appieno l'efficienza dell'operatività aeroportuale di fronte alle nuove contingenze. In particolare, le mutate esigenze hanno indotto Aeroporti di Puglia a ritenere necessario e opportuno un diverso approccio gestionale nell'organizzazione del servizio oggetto



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

della gara che si è tradotta nella scelta di un servizio “full service” relativamente alla fornitura e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei mezzi aeroportuali;

7) pertanto, con provvedimento prot. 17988 del 18 dicembre 2017, Aeroporti di Puglia ha revocato la gara originariamente indetta, dandone tempestiva comunicazione a tutti i concorrenti;

8) con ricorso notificato il 17/01/2018, la concorrente Oma Service S.r.l. ha impugnato il provvedimento *de quo*, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno ingiusto, derivante dall'asserita illegittima adozione del provvedimento di revoca della gara, anche sotto forma di liquidazione dell'indennizzo *ex art. 21 quinquies* L. 241/90, oppure, in via gradata, a titolo di responsabilità precontrattuale;

9) con sentenza del 30/08/2018, n. 1085, il Tar Bari ha dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato per carenza della motivazione a supporto della disposta revoca, ritenendo al contempo che non ricorrerono i presupposti per il riconoscimento a favore della Oma Service S.r.l. dell'indennizzo *ex art. 21 quinquies* L. 241/90, in ragione del carattere provvisorio del provvedimento concernente la proposta di aggiudicazione a favore delle Oma;

10) oggi, all'esito dell'annullamento giurisdizionale della disposta revoca, occorre pertanto valutare se permane, e se sia prevalente rispetto agli interessi del privato inciso dall'atto amministrativo, l'interesse pubblico di Aeroporti di Puglia ad una gestione differente del parco mezzi rispetto a quella inizialmente richiesta nell'ambito della gara, e ciò nell'ottica di assicurare la migliore operatività degli scali aeroportuali;

11) all'esito della valutazione condotta, Aeroporti di Puglia ritiene che ricorrano e, anzi, siano ulteriormente rafforzate le ragioni - sopravvenute ed imprevedibili al momento della pubblicazione del bando di gara - che giustificano la revoca della gara. In particolare:

- da un lato, l'aumento del traffico dei passeggeri sugli scali pugliesi, oltre ad avere assunto dimensioni assolutamente rilevanti rispetto agli incrementi previsti, si è stabilizzato su tali livelli in modo del tutto inatteso: ancorché, infatti, il *trend* fosse in crescita (nel corso del 2017 si erano, infatti, già registrati volumi crescenti di traffico rispetto allo stesso periodo del 2016), sullo scalo di Bari si è registrato a conclusione dell'anno 2017 addirittura un aumento stabile di circa l'8,4% rispetto all'anno 2016 (i dati a consuntivo del traffico annuo sono consultabili sul sito di Assaeroporti), mentre il tasso di crescita previsto, sulla base della valutazione *ex ante* effettuata dal gestore/*handler* nell'ambito dell'attività di *budgeting* nell'anno 2016 per il periodo gennaio/dicembre 2017, si attestava sul 2,6%; peraltro, nel periodo gennaio/agosto 2018 per lo scalo di Bari si è verificata un'ulteriore

stabile crescita, rispetto allo stesso periodo del 2017, del 5,8% a fronte di una previsione (elaborata a conclusione dell'anno 2017) pari al 2,1%;

- dall'altro, le nuove Policy delle compagnie aeree con riguardo al trasporto dei bagagli a mano, in base alle quali i passeggeri senza *priority boarding* sono tenuti ad imbarcare il secondo bagaglio in stiva, impongono ad Aeroporti di Puglia di avere la disponibilità di un numero maggiore di mezzi aeroportuali e sempre tutti efficienti e fruibili (*i.e.* nastro bagagli, trattorini, scale per aeromobili), anche e soprattutto in considerazione degli esigui tempi di transito degli aeromobili, che nel caso del vettore Ryanair sono di appena 25 minuti. Infatti, la Compagnia ungherese Wizz Air (che collega lo scalo di Bari con ben tredici aeroporti del Nord Europa) e la Compagnia aerea irlandese Ryanair hanno comunicato ad Aeroporti di Puglia, rispettivamente nel luglio 2017 e nel settembre 2017 - e, quindi, dopo la pubblicazione del bando di gara - le nuove Policy aziendali che sarebbero entrate in vigore, per Wizz Air a partire dal mese di ottobre 2017 e per Ryanair, dapprima a novembre 2017 e poi posticipata a gennaio 2018. La non trascurabilità delle Policy di tali compagnie da parte di Aeroporti di Puglia risulta evidente se si pensa che la sola compagnia irlandese incide per circa il 50% sul totale del traffico degli aeroporti di Bari e Brindisi. Alla luce di tale dato, emerge, dunque, l'impatto più che incisivo delle nuove *policy* sull'organizzazione e sulle modalità di esecuzione dei servizi a terra, a maggior ragione tenuto conto del registrato incremento del traffico e, di conseguenza, dei movimenti a terra che impongono all'*handler* Aeroporti di Puglia di avere un maggiore numero di mezzi di rampa rispetto al parco mezzi esistente, disponibili anche contemporaneamente durante le operazioni da compiere sotto bordo. Ne è conferma la circostanza che Aeroporti di Puglia, nelle more dell'espletamento e conclusione della nuova gara per l'affidamento del servizio "*full service*", si è già dovuta dotare di un nuovo cobus e di quattro trattorini in aggiunta agli attuali mezzi di proprietà, destinati agli scali di Bari e Brindisi;

12) ebbene, una tale disponibilità di mezzi ed efficienza di gestione possono essere garantite soltanto mediante un contratto *full-service* che preveda anche il noleggio dei mezzi, oltre che la loro manutenzione, e che imponga all'appaltatore stringenti obblighi di servizio in tal senso, quali ad esempio (i) l'obbligo di assicurare e garantire sempre un numero prefissato di mezzi giornalieri; (ii) l'obbligo di ridurre la frequenza dei guasti; (iii) l'obbligo di ridurre il tempo di indisponibilità dei mezzi.

13) per le suddette ragioni Aeroporti di Puglia si è determinata a modificare le modalità di svolgimento del servizio di manutenzione delle macchine operatrici aeroportuali, mediante un servizio di gestione “*full service*”, ossia di un contratto che comprende il noleggio, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei mezzi di rampa. Trattasi, evidentemente, di un servizio diverso rispetto a quello previsto e richiesto nella gara originariamente bandita, il cui oggetto ed importo stimato si riferiscono, infatti, esclusivamente alla manutenzione ordinaria; quanto alla manutenzione straordinaria (di cui al punto A e B del Capitolato speciale d’Appalto), questa era rimessa ad una preventiva valutazione della stazione appaltante che poi avrebbe dovuto affidarla con autonome lettere d’ordine. E’ evidente, dunque, come tale modalità di affidamento del servizio comporterebbe un fermo macchina che avrebbe un impatto negativo sulla operatività aeroportuale, così come l’eventuale attività di noleggio (anch’essa estranea all’oggetto del contratto posto a base di gara) comporterebbe delle tempistiche di consegna non compatibili con le esigenze scaturenti dalle percentuali di aumento del traffico, stabilizzatesi in netto rialzo rispetto ai valori storici e, ad oggi, ancora in crescita.

14) per i summenzionati motivi Aeroporti di Puglia ha ritenuto necessario impostare e strutturare il servizio in modo differente, attraverso (i) il noleggio a lungo termine dei mezzi operativi del settore *handling*, che costituisce il servizio prevalente della nuova gara, comprensivo di ogni tipo di manutenzione prevista, sia ordinaria che straordinaria e (ii) l’assistenza e manutenzione *full-service* relativamente al mantenimento operativo di tutti i mezzi esistenti, ivi comprese le prestazioni accessorie e complementari sul parco macchine operatrici. Tale differente articolazione del servizio consente, infatti, ad Aeroporti di Puglia di disporre di mezzi ulteriori rispetto a quelli di cui è già dotata, più nuovi (con immatricolazione non antecedente all’anno 2010), nonché in stato di piena e continua efficienza. A tale ultimo proposito è sufficiente sottolineare, a titolo esemplificativo, che in caso di avaria grave con previsione del fermo macchina superiore a sette giorni, l’appaltatore è tenuto a fornire il mezzo sostitutivo, senza oneri aggiuntivi da parte della stazione appaltante, entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del guasto;

15) dunque, la disponibilità costante di tutti i mezzi di rampa: garantisce i livelli di servizio richiesti dalle compagnie aeree, evitando così l’applicazione delle penali contrattualmente previste dai contratti di *handling*; garantisce, altresì, la puntualità dei voli in partenza con particolare riferimento ai voli internazionali diretti verso hub intercontinentali, dai quali i passeggeri degli scali pugliesi effettuano i voli di prosecuzione. Inoltre, diminuisce gli spostamenti degli stessi tra le varie piazzole



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

di sosta aeromobili, riducendo così i possibili rischi in ordine alla *safety* aeroportuale scaturenti dalle eventuali interferenze con altri mezzi aeroportuali presenti contestualmente su dette piazzole;

16) le sopravvenute e non prevedibili circostanze testé descritte hanno imposto ed impongono ancor di più oggi ad Aeroporti di Puglia la revoca della gara in oggetto, al fine di assicurare una migliore, più efficace ed efficiente organizzazione e operatività del servizio, stante l'inattitudine e l'inadeguatezza delle modalità di svolgimento originariamente previste a garantire, alla luce dei nuovi fabbisogni, l'efficienza e la sicurezza degli scali aeroportuali, esigenze - queste ultime - che si rivelano certamente prevalenti rispetto a quelle del concorrente che aspira all'aggiudicazione di una gara e che, anche in considerazione dello *status* della procedura al momento della revoca e dell'assenza di effetti già consolidatisi nella propria sfera giuridica, non possono che assumere carattere recessivo.

Tutto ciò premesso e considerato

Aeroporti di Puglia S.p.A. dispone la revoca della gara in oggetto ed ordina la comunicazione del presente provvedimento ai soggetti che hanno partecipato alla gara oltre alla pubblicazione sul profilo del committente.

IL DIRETTORE GENERALE

Marcò Franchini

-----Messaggio originale-----

Da: Ufficio Protocollo [<mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it>]

Inviato: venerdì 14 settembre 2018 16:14

A: 'omaservice@pec.it'

Oggetto: PROT.14587.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette la nota prot.14587/2018 firmata digitalmente.
AEROPORTI DI PUGLIA SPA

-----Messaggio originale-----

Da: Ufficio Protocollo [<mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it>]

Inviato: venerdì 14 settembre 2018 16:10

A: 'amministrazione@pec.movincarsud.it'

Oggetto: PROT.14587.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette la nota prot.14587/2018 firmata digitalmente.

AEROPORTI DI PUGLIA SPA

-----Messaggio originale-----

Da: Ufficio Protocollo [<mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it>]

Inviato: venerdì 14 settembre 2018 16:13

A: 'direzione.officinejolly@postacert.it'

Oggetto: PROT.14587.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette la nota prot.14587/2018 firmata digitalmente.
AEROPORTI DI PUGLIA SPA